



TRIBUNALE DI SASSARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, in persona dei signori magistrati:

dott.ssa Ada Gambardella

Presidente relatore

dott. Gaetano Savona

Giudice

dott. Francesco De Giorgi

Giudice

letti gli atti,

OSSERVA

quanto segue.

Ha agito l'avv. Mario Fois per ottenere dai convenuti il pagamento delle competenze maturate per averli rappresentati e difesi nel contenzioso bancario iscritto al n. 1098/2016 R.G., liquidate in base al valore e all'impegno di causa, inclusa la fase stragiudiziale, in complessivi Euro 21.705,00. Ha chiesto dunque la condanna dei signori [REDACTED] e [REDACTED] al pagamento della somma di Euro 20.655,00 (stante l'acconto versato) o altra determinata dal Tribunale, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Dette pretese sono state contestate dai convenuti che hanno rilevato di aver stipulato in data 25.5.2015 (e dunque prima di rilasciare la procura alle lite al ricorrente) con la S.D.L. Centrostudi s.p.a. un contratto per l'emissione di una perizia de veritate sul tasso di interessi applicato dalla banca avversaria secondo la formula del Contratto Gold; hanno assunto che detto accordo prevedeva l'obbligo di conferire il mandato al professionista indicato dalla società (sia per la difesa tecnica che per quella legale e processuale) ma anche una tutela assicurativa per il caso di soccombenza, visto l'impegno assunto dalla società di manlevare dal rischio di soccombenza anche quanto al compenso del proprio legale. Hanno richiamato in particolare gli artt. 8 e 14 del contratto, sostenendo così di non dover più nulla all'avv. Fois oltre quanto già versato (Euro 1.050,00, oltre accessori di legge), evidenziando come secondo contratto il solo caso in cui l'avvocato avrebbe avuto diritto al compenso come da ordinario tariffario forense sarebbe stato quello della revoca del mandato. In



subordine, per il caso di soccombenza, hanno chiesto di essere manlevati dalla Itas Mutua, in forza della polizza assicurativa contestualmente contratta, e in ulteriore subordine dalla stessa S.D.L., in forza delle richiamate clausole contrattuali, e a detti fini tali soggetti hanno chiamato in giudizio.

La società assicuratrice ha respinto ogni domanda, rilevando come il rischio assicurato sia solo quello del pagamento delle spese legali inerenti il giudizio promosso e non anche quello dei costi relativi al rapporto tra i convenuti e il loro difensore; ha anche escluso che detto aspetto possa costituire oggetto del giudizio speciale promosso ed eccepito l'inoperatività della polizza per il rischio dedotto e la decadenza dalla copertura assicurativa per colpa grave della società S.D.L., responsabile di aver consegnato ai suoi clienti una perizia inattendibile, rimasta del tutto sconfessata dall'istruttoria svolte nel giudizio; ha anche contestato la quantificazione dei compensi.

La S.D.L. ha eccepito l'inammissibilità della domanda di manleva (essendo deputato il giudizio unicamente all'esame della pretesa ai compensi), l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Brescia (come previsto sia dalla convenzione stipulata dai convenuti che da quella intervenuta con l'avv. Mario Fois) e la carenza di legittimazione attiva della [REDACTED] (non avendo ella sottoscritto alcuna convenzione). Ha affermato di non aver alcun obbligo di manleva in relazione al rapporto di mandato professionale intercorso con il ricorrente, evidenziando come alcun ulteriore compenso possa essere richiesto dall'avv. Fois per effetto della convenzione con lui stipulata in collegamento negoziale con quella avente ad oggetto la perizia econometrica. Delle somme pretese ha anche contestato il quantum e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del ricorrente al pagamento della penale di cui alla convenzione, avendo egli violato gli obblighi assunti.

E' indiscutibile che la presente controversia, che prima dell'quantum investe l'an della pretesa ai compensi, debba essere soggetta al rito sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c., come disciplinato dagli artt. 14 e 3 e 4 del D.lgs. 150 del 2011 (in tal senso si sono pronunziate le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 4485 del 23.2.2018 e più di recente la seconda Sezione con la sentenza n. 23259 dell'1.8.2019).

Sempre in punto di rito si osserva come non vi siano ragioni ostative a che la materia di giudizio (che certamente è quella dei compensi reclamati dall'avvocato) possa arricchirsi di altre domande strettamente conseguenti a quella, come appunto le domande di garanzia che per economia processuale devono trovare spazio anche nello speciale contenzioso che occupa.



Riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Brescia, come da art. 15 delle condizioni del contratto stipulato tra il [REDACTED] e la S.D.L., occorre rilevare come il foro stabilito su accordo delle parti, pur derogando alla competenza territoriale ordinaria, non sia affatto inderogabile in maniera assoluta neppure quando il foro ex contractu sia indicato come esclusivo con la conseguenza che la competenza come scelta dai contraenti ben può subire delle modifiche per ragioni di connessione. E' quanto accade con la domanda di manleva proposta in subordine dai resistenti, posto che la domanda di garanzia (propria o impropria che sia, non essendo diverse le due fattispecie ai fini di cui all'art. 32 c.p.c.) può essere conosciuta dal Giudice competente per la causa principale (così Cass. ord. 19714 del 28.5.2018)

Tanto chiarito, rilevato come tutte le altre difese delle terze chiamate in causa mirino ad opporsi alle domande proposte dai resistenti [REDACTED] e [REDACTED] in via subordinata ed ulteriormente subordinata alla loro istanza principale di rigettare le domande di cui al ricorso, è necessario prima verificare la sussistenza del diritto dell'avv. Fois agli ulteriori compensi.

È pacifico che il ricorrente abbia ricevuto dagli avversari l'importo di Euro 1.050,00, oltre accessori, a titolo di acconto secondo la sua prospettazione o a tacitazione di ogni altra pretesa secondo i suoi assistiti. Ed è altrettanto pacifico che il ricorrente abbia ottenuto dai signori [REDACTED] e [REDACTED] l'incarico professionale perché parte di quel gruppo di professionisti specializzati che hanno stipulato una convenzione di collaborazione con la S.D.L..

Ora, esaminando l'art. 7 del contratto stipulato dal [REDACTED] si apprende che il compenso versato per la perizia econometrica avrebbe dovuto comprendere l'attività stragiudiziale e di mediazione affidata a professionista abilitato, indicato o suggerito. Secondo il successivo art. 8 nel caso in cui per il recupero del credito si fosse reso necessario ricorrere ad un giudizio, il mandato avrebbe dovuto essere conferito ad un avvocato suggerito dalla S.D.L., i cui onorari non sarebbero stati compresi nell'importo già pagato, in quanto non inclusi nell'accordo per la perizia, ma avrebbero dovuto essere ulteriormente versati secondo costi stimati in Euro 700,00 oltre accessori (Euro 350,00 per il domiciliatario) per ogni posizione e in Euro 1.000,00/1.200,00 per la perizia di parte, oltre a contributo unificato (per legge) e ai costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati dal Giudice. Questi importi vengono indicati dal contratto – salvi eccezionali casi di urgenza o di complessità – come il solo esborso per il cliente per tutta la durata del giudizio e fino alla pronuncia della sentenza e sempre secondo la convenzione il particolare favore dei costi di difesa è ancorato proprio alla scelta come difensore di uno dei professionisti indicati



dalla società, tant'è che in caso di revoca del mandato si prevede la cessazione di questo trattamento economico assai vantaggioso perché “scatterà in capo al professionista il diritto a richiedere quanto previsto dal D.M. Giustizia n. 55 del 13/10/2014 (che richiama l'art. 2223 c.c. oltre alla procedura di ingiunzione prevista dall'art. 633 c.p.c.) il pagamento dei propri onorari e competenze maturati per l'attività svolta fin a quel momento”. L'accordo in tal senso è molto chiaro, prospettando o la prosecuzione dell'incarico professionale fino alla definizione del giudizio con prezzo di assoluto favore o la revoca del mandato e la riviviscenza del diritto ai compensi tariffari.

Il contenuto della convenzione in punto di compensi del difensore non sarebbe di per se' opponibile al professionista, certamente terzo rispetto al contratto. Ma lo diviene, se si legge la convenzione unitamente a quella stipulata dall'avv. Fois con S.D.L. che poi, come già osservato, è l'accordo in forza del quale egli è stato investito dell'incarico professionale ricevuto dai convenuti. La lettura congiunta in questione deriva dall'evidente collegamento negoziale che coinvolge le due convenzioni che, pur essendo distinte, partecipano ad un unico comune obiettivo, quello di offrire il supporto tecnico (contabile e giuridico) necessario perché possano accertarsi profili di illegittimità nei rapporti bancari e possa eventualmente ripetersi dalla banca quanto ingiustamente versato. Tale finalità, infatti, richiede l'impiego di plurime professionalità di elevata specializzazione che la S.D.L. si è impegnata ad offrire proprio grazie agli impegni assunti dai singoli esperti. È per effetto di tale collegamento negoziale che si è verificato tra le due convenzioni un significativo reciproco influenzarsi, per cui la disciplina dell'una si è comunicata anche a quella dell'altra, ed è proprio l'autonomia negoziale delle parti che consente di superare l'obiezione dell'avv. Fois per cui, non avendovi partecipato, gli accordi intercorsi tra i convenuti e la S.D.L. non gli sarebbero opponibili. E per raggiungere tale conclusione non sono necessari neppure particolari sforzi interpretativi del contratto, dal momento che l'art. 3 lettera c) della convenzione conclusa dal ricorrente prevede che l'avvocato, proprio in ragione del fatto che il cliente prima del conferimento del mandato alla lite ha sottoscritto il contratto con S.D.L., non possa pretendere dall'assistito somme o emolumenti maggiori o diversi da quanto già stabilito, eccezione fatta per le spese vive di notifica e di contributo unificato. E tale concetto viene anche ribadito nella successiva lettera d), in cui si chiarisce che, nonostante la procura sia rilasciata all'avv. Fois dai clienti (e dunque nonostante in forza del mandato si instauri un rapporto professionale diretto tra avvocato ed assistiti), proprio perché il cliente ha sottoscritto prima del conferimento del mandato alla lite il contratto con S.D.L. (appunto quello inerente la perizia de veritate), è assolutamente vietato chiedere somme ulteriori o diverse (da quelle pattuite tra il cliente da S.D.L.).



Di fatto, tutta la convenzione conclusa con il professionista è permeata di elementi che depongono per il collegamento negoziale con il contratto concluso tra S.D.L. e cliente e con lo stesso mandato professionale, la cui gestione è tutt'altro che rimessa alla libera iniziativa dell'avvocato, visti i limiti e gli obblighi cui egli si deve attenere financo nella scelta del perito di parte, nella valutazione delle proposte transattive, nelle modalità di richiesta di tutela giudiziaria, etc. Gli stessi compensi di cui alla tabella allegata alla convenzione sono modellati e quantificati sulla base dell'andamento e dell'esito della vertenza (giudiziale o meno).

Conclusivamente, deve ritenersi che i limiti del costo della difesa pattuiti con la convenzione stipulata dai convenuti con S.D.L. ed anche espressamente richiamati dalla convenzione conclusa tra la società e il ricorrente (e detto richiamo sarebbe di per se' sufficiente ad escludere ogni ulteriore pretesa del professionista anche senza percorrere la strada del collegamento negoziale) in forza del citato speciale rapporto tra le convenzioni siano comunque opponibili all'avvocato che nulla di più potrà pretendere.

Le domande di cui al ricorso vengono pertanto rigettate, senza che si ponga la necessità di esaminare le domande di garanzia proposte dai convenuti.

Va ora affrontata la riconvenzionale proposta da S.D.L. fondata sulla previsione della penale di Euro 15.000,00 a carico dell'avvocato che richieda una parcella maggiore di quanto concordato con la società. La lettera della clausola è estremamente chiara ed ancora il pagamento della somma al semplice fatto che, come nel caso che occupa, siano richiesti compensi maggiori e a prescindere, dunque, dal loro effettivo pagamento. Ritene, tuttavia, il Tribunale che l'importo previsto di Euro 15.000,00 sia davvero eccessivo e a tale conclusione perviene considerando gli elementi emersi in giudizio, quali il tipo di inadempimento posto in essere (l'obbligazione principale è stata comunque interamente assolta) e il quantum della prestazione eseguita in favore del ricorrente. Va, ancora, valorizzata la mancata allegazione di specifici elementi utili a comprendere quale particolare interesse avesse la società a che non venissero richiesti compensi ulteriori in modo da giustificare una penale così significativa. Nell'esercizio dei poteri che l'ordinamento attribuisce al Giudice allo scopo di ricondurre a maggior equilibrio le posizioni contrattuali si ritiene di dover ridurre la penale ad Euro 500,00, somma al cui pagamento in favore della terza S.D.L. il ricorrente deve essere condannato.

L'esito del giudizio giustifica la condanna dell'avv. Mario Fois alla rifusione delle spese di lite in favore non solo dei convenuti ma anche delle terze chiamate in causa, il cui coinvolgimento in giudizio è dipeso dalle domande spiegate in ricorso (valga



per S.D.L. anche il rilievo per cui, sia pure con la riduzione, la sua domanda di condanna al pagamento della penale ha trovato accoglimento).

PER QUESTI MOTIVI

- rigetta le eccezioni di inammissibilità della chiamata dei terzi e di incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari;
- rigetta le domande proposte dall'avv. Mario Fois nei confronti di [REDACTED] Roberto e di [REDACTED] Caterina;
- condanna l'avv. Mario Fois al pagamento in favore di S.D.L. Centrostudi s.r.l. della penale di Euro 500,00;
- condanna l'avv. Mario Fois alla rifusione in favore di [REDACTED] Roberto e di [REDACTED] Caterina delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'avv. Mario Fois alla rifusione in favore di Itas Mutua delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- condanna l'avv. Mario Fois alla rifusione in favore di S.D.L. Centrostudi s.r.l. delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Sassari, 3.7.2020

Il Presidente estensore

dott.ssa Ada Gambardella

